

Ai gentili clienti
Loro sedi

**Fino al 31.12.2016 mobilità anche a imprese
commerciali, agenzie di viaggio e imprese di
vigilanza**

(Legge n. 92/2012, circolare INPS n. 2/2013)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la Riforma del Lavoro, il legislatore ha **riveduto interamente la disciplina degli ammortizzatori sociali, introducendo l'ASPI e la mini-ASPI, destinata a partire dal 01.01.2017 a sostituire completamente gli istituti della mobilità e della disoccupazione.** Per il periodo dal 2013 al 2016, invece, viene previsto un particolare regime transitorio che **permette ad un maggior numero di soggetti di poter beneficiare del trattamento di mobilità:** secondo quanto previsto dalla riforma, infatti, limitatamente a tali annualità possono beneficiare dell'istituto anche imprese **commerciali, agenzie di viaggio e turismo, imprese di vigilanza, imprese di trasporto aereo ed imprese del sistema aeroportuale.** Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio la disciplina del sistema transitorio di mobilità previsto dalla riforma del lavoro (legge n. 92/2012).

Premessa

Con la riforma del lavoro (legge n. 92/2012) sono state **disposte numerose modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali. Viene prevista, in particolare, l'abrogazione delle disposizioni in materia di mobilità, in riferimento alla quale viene regolato un periodo transitorio dal 01.01.2013 al 31.12.2016 in cui l'istituto è soggetto ad una disciplina ad hoc.**

Come rilevato nella **circolare INPS n. 2 del 07.01.2013**, bisogna considerare che **per**

effetto di una modifica applicata all'istituto della cassa integrazione, si devono considerare compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto della mobilità anche alcuni soggetti che vi erano da principio esclusi, quali imprese commerciali, istituti di vigilanza ed altri ancora.

Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio la disciplina dell'istituto della mobilità durante il periodo transitorio.

I nuovi ammortizzatori sociali

Con la **legge n. 92/2012** il legislatore ha – tra le altre cose – **riformato la disciplina delle indennità spettanti al lavoratore nel caso di interruzione del rapporto di lavoro**. Nel dettaglio, viene prevista la sostituzione di alcune indennità con l'ASPI e la mini-ASPI:

ASPI E MINI-ASPI: LE INDENNITA' SOSTITUITE DALLA LEGGE N. 92/2012	
Prestazioni introdotte	Prestazioni sostituite
	Disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali.
	Disoccupazione speciale edile.
	Disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti.
	Mobilità.

Viene prevista la **progressiva riduzione della durata massima del diritto all'indennità di mobilità per il periodo transitorio - dal 01.01.2013 al 31.12.2016 - che porterà, in data 1.1.2017, al completo assorbimento di questo ammortizzatore sociale nell'ambito dell'ASpI.**

Nello specifico, l'art. 2 co. 71 della L. 92/2012 **dispone l'abrogazione, a decorrere dalla predetta data dell'1.1.2017, degli artt. 6 - 9 della L. 23.7.91 n. 223 che disciplinano rispettivamente:**

- 2 la lista di mobilità;
- 3 l'indennità di mobilità;
- 4 il collocamento dei lavoratori in mobilità;
- 5 la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.

I soggetti ammessi alla mobilità con la riforma del lavoro

L'articolo 3, comma 1, della riforma, introducendo il comma 3 bis all'art. 12 della legge n. 223 del 1991, ha esteso l'applicazione **della cassa integrazione guadagni straordinaria ad alcuni settori per i quali fino ad oggi quest'ultima era concessa solo in base a proroghe annuali**, attraverso lo stanziamento specifico di fondi nella legge di stabilità o attraverso normative specifiche di settore. In particolare, dal 01.01.2013 **viene concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale alle seguenti imprese:**

- 7 imprese **esercenti attività commerciali**, con più 50 dipendenti fino a 200;
- 8 agenzie di **viaggio e turismo**, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
- 9 imprese di **vigilanza con più di 15 dipendenti**;
- 10 imprese di **trasporto aereo, a prescindere dal numero di dipendenti**;
- 11 imprese del **sistema aeroportuale, a prescindere dal numero di dipendenti**.

Il combinato disposto del predetto art. 3, comma 1, della legge di riforma e degli articoli 4 e 7 della legge n. 223 del 1991, **estendendo la cassa integrazione guadagni alle aziende di cui ai punti a), b) e c), autorizza automaticamente l'estensione della mobilità ai medesimi settori.**

Infatti:

- 12 da un lato, l'art. 4 comma 1 della legge 223 del 1991 prevede che **l'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale ha facoltà di avviare le procedure di mobilità** qualora nel corso di attuazione del programma di integrazione salariale ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi;
- 13 dall'altro **l'art. 7 della predetta legge prevede che "i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4", in possesso dei requisiti previsti, hanno diritto all'indennità di mobilità.**

Pertanto, posto che **con la citata disposizione di cui al comma 1 dell'art. 3 viene esteso l'ambito di applicazione della Cassa integrazione, deve intendersi estesa alle stesse imprese la tutela in materia di mobilità.**

14

I termini per la mobilità transitoria

Secondo quanto previsto dalla riforma del lavoro in riferimento ai **periodi massimi di fruizione dell'indennità, i lavoratori che nel periodo 2013-2016 sono interessati dall'applicazione dell'istituto potranno beneficiarne nei seguenti limiti:**

MOBILITA' TRANSITORIA			
Territori/età	Anni 2013/2014	Anno 2015	Anno 2016
Centronord fino a 39	12 mesi	12 mesi	12 mesi
Centronord da 40 a 49	24 mesi	18 mesi	12 mesi
Centronord da 50 anni	36 mesi	24 mesi	18 mesi
Sud fino a 39	24 mesi	12 mesi	12 mesi
Sud da 40 a 49	36 mesi	24 mesi	18 mesi
Sud da 50 anni	48 mesi	36 mesi	24 mesi

Le nuove norme in materia di ASPI, invece, prevedono un **graduale aumento della durata della prestazione**, collegata **all'età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell'arco dei prossimi tre anni**. Nel periodo transitorio la durata massima legale, **in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:**

DURATA DELLA PRESTAZIONE – PERIODO TRANSITORIO	
Periodo	Durata
	Otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni.
	Dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.
	Otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni.
	Dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni.
	Quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
	Dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni.
	Dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni.
	Sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

A **regime**, dal **1° gennaio 2016** e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data:

15 per i lavoratori di **età inferiore ai cinquantacinque anni**, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di **dodici mesi**, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi 12 mesi (disposizione modificata dalla legge di stabilità per il 2013);

16 per i lavoratori di **età pari o superiore ai cinquantacinque anni**, l'indennità è corrisposta per un **periodo massimo di diciotto mesi**, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi 18 mesi (anche in tal caso la disposizione è stata modificata dalla legge di stabilità, art. 1 co. 250 legge n. 228/2012).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO